

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “CHIAVE D'ARGENTO”

I – DENOMINAZIONE, SEDE , SCOPI, DURATA

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione culturale di promozione sociale ai sensi delle leggi **460/97, 383/2000** e successive modifiche ed integrazioni denominata "Chiave d'Argento". L'ubicazione della sede è a Napoli in Via S. Teresa degli Scalzi 76. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con CdA è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice

Art. 2. Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

Art.3 - Scopo e finalità

L'associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso. Si propone di promuovere e diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti ludici, con particolare attenzione al "gioco di ruolo" , nei più vasti strati della società civile. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- a) promuovere e realizzare in Italia attività ludico-teatrali definite convenzionalmente come Gioco Di Ruolo dal Vivo (da ora in poi detto GDRV);
- b) creare e sostenere a livello nazionale la possibilità per gli associati di partecipare a sessioni di GDRV creando a tal fine regole performative, procedurali e comportamentali;
- c) ideare ed implementare nuovi GDRV;
- d) Fornire adeguate location, costumi, materiali scenografici, trucco di scena e quanto altro sia funzionale allo sviluppo del GDRV;
- e) Sperimentare tecnologie atte a migliorare la diffusione ed il consumo di attività ludiche e teatrali in generale;
- f) Organizzare sul territorio corsi e seminari di formazione ludica ed eventi di GDRV a cadenza frequente;
- g) Tutelare e rappresentare gli associati nell'ambito delle attività ludiche per conseguire i fini sociali, anche partecipando a federazioni o macro associazioni che abbiano fini statutarie affini a quelli espressi nel presente statuto;
- h) Organizzare e gestire iniziative promozionali e pubblicitarie atte a sostenere il raggiungimento degli obiettivi associativi;
- i) Rappresentare gli associati all'interno o presso organismi ed Enti che abbiano interazione con l'attività ludico-teatrale svolta dagli associati stessi;
- l) Definire e gestire un codice di comportamento dei Soci che garantisca omogeneità, affidabilità e legalità all'attività ludico-teatrale svolta dai soci medesimi;
- m) creare un portale internet di contenuti e informazioni per diffondere i propri scopi e che rappresenti un luogo di incontro virtuale tra i soci.
- n) organizzare corsi e percorsi formativi, anche con l'apporto di personale esterno all'associazione, sui temi di interesse specifico;
- o) curare edizione e redazione di pubblicazioni (sia on-line che off-line), a carattere divulgativo sui temi di interesse specifico;
- p) promuovere attività di raccolta fondi da destinare agli scopi istituzionali;
- q) Partecipare ad associazioni od enti anche stranieri aventi scopo analogo od affine al proprio;
- r) Promuovere ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui sopra.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, l'associazione potrà anche in unione con altri soggetti pubblici o privati, nazionali, comunitari, internazionali ed esteri, promuovere attività e realizzare ogni forma di collaborazione, per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità sopra precisate, stipulando appositi contratti, convenzioni ed intese. CdA non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in

maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale. Le attività di cui sopra sono svolte da CdA prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con CdA derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art.4 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) quote associative; d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti; e) contributi di organismi internazionali; f) donazioni e lasciti testamentari; g) rimborsi derivanti da convenzioni; h) introiti derivanti dalle iniziative sociali; i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.5 – Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche

CdA non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. S'impone anche la gratuità delle cariche.

Art. 6 - Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento si considera scaduta la tessera d'iscrizione e il socio moroso perderà ogni diritto ed obbligo. Si attiverà quindi la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 11 punto a) del presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

III - I SOCI

Art.7 - Composizione di CdA

Possono fare parte di CdA le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività di CdA medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente articolo 3.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari; c) Soci Sostenitori; d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini di CdA, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. I Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini di CdA, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore a cinque volte la quota dei Soci Ordinari. Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi a CdA o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art.8 - Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate da CdA

alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'associazione si fa promotrice. I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione di CdA attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi centoventi giorni dall'iscrizione nel libro soci per l'Assemblea Ordinaria e trascorsi centoottanta giorni per l'Assemblea Straordinaria. Possono far parte dell'elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni

Art.9 - Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito su CdA o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui CdA si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art.10 - Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che valuterà l'opportunità o meno dell'accoglimento e versare la quota associativa annuale anche se in pieno corso dell'anno sociale. Le quote sociali sono intrasmissibili, irripetibili, e non rivalutabili. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro quindici giorni dalla data di presentazione della stessa. L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Art.11 – Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere da CdA in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata. Il socio può essere escluso dall'associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali,
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito su CdA, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo quindici giorni dalla data di comunicazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte di CdA secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI

Art.12 - Organi dell'Associazione

Gli organi di CdA sono:

- a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea Ordinaria provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali. In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

V – ASSEMBLEA

Art.13 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante di CdA. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'articolo Art. 8.

Art.14 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

- a) Sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario di CdA;
- b) Sul bilancio di previsione;
- c) Sull'entità della quota associativa;
- d) Sul termine per il pagamento della quota associativa;
- e) Sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- f) Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori o del revisore unico;
- g) Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 15).

Art.15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione) che devono essere approvate dai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) del Soci Ordinari ed equiparati;
- b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
- c) Sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore nonché sulla destinazione del patrimonio sociale.

Art.16 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto annuale su convocazione del Consiglio Direttivo, hanno diritto ad intervenire i soli soci iscritti da almeno 10 giorni nell'apposito libro. Essa si riunisce altresì qualora il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o su richiesta di almeno il 50% dei soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; possono richiedere la convocazione anche la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale, o mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione o mediante e-mail indirizzata ai Soci. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, sarà affisso e/o inviato almeno otto giorni prima dell'Assemblea, con l'indicazione del luogo, la data, l'ora, in cui si terrà l'Assemblea stessa. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

Art.17 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno 3 membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione.

Art.18 - Verbalizzazione

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere approvati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.19 - Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati tramite delega. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le deleghe per ciascun socio non possono superare il numero di due. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20 - Nomina , composizione, competenze

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero che va da 5 a 10 consiglieri eletti dall'assemblea di cui uno con funzioni di Presidente. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che tassativamente la legge riserva all'Assemblea. I Consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e deliberano a maggioranza. Il Consiglio decide sull'ammissione dei Soci apponendo provvisoriamente il visto del Consiglio in calce alla domanda e successivamente iscrivendolo nel libro soci, convoca le assemblee, predispone i rendiconti, i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire e, più in generale, cura l'esecuzione delle delibere assembleari. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art.21 - Presidente e Vicepresidenti

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale di CdA di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità di CdA vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente

Art.22 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art.23 - Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario

collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività di CdA. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti di CdA in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività di CdA. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art.24 - Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione di tutti i soci che ne fanno richiesta.

Art.25 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione; b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette. L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno di CdA, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

VII – NORME FINALI

Art.26 - Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- a) se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 4; b) su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento di CdA provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento di CdA per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Rendiconto

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del rendiconto e lo presenterà per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati ad incrementare il patrimonio Sociale. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

La richiesta di copie è soddisfatta da CdA a spese del richiedente.

Art. 28 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto varranno le disposizioni di legge in materia.